



Circolare n. 13/2023 RG

Roma, 27 marzo 2023

*Alle Organizzazioni territoriali
Alle imprese associate*

OGGETTO: *Macchine agricole - obblighi per la circolazione fuori dalla rete stradale*

La circolazione delle macchine agricole al di fuori della sede stradale pone vari interrogativi riguardo sia ai requisiti soggettivi che il conducente deve possedere, sia a quelli oggettivi connessi al veicolo e alle responsabilità verso terzi.

In un'impresa agricola o agromeccanica possono essere presenti persone normalmente non incaricate della conduzione, e quindi sprovviste di titoli abilitativi, che potrebbero però trovarsi nelle condizioni di usare o spostare trattori e macchinari, anche occasionalmente.

Il Codice della strada, all'art. 2, identifica come "strada" qualsiasi area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

In proposito la D.G. Motorizzazione, con il parere n. 16789 del 11/02/2008, ha chiarito che non rileva tanto la proprietà dell'area, quanto l'uso che se fa; pertanto ogni spazio aperto al pubblico passaggio è assoggettabile alla disciplina del Codice, rientrando nel concetto di "uso pubblico".

Quindi se un'area è aperta al libero movimento di persone o veicoli (qualunque veicolo), come lo sono la maggior parte dei terreni agricoli, rientra fra quelle aperte al pubblico, indipendentemente dalle motivazioni di accesso delle persone o dei veicoli coinvolti.

Quanto ai requisiti richiesti al conducente, l'art. 124 del Codice della strada stabilisce che "per guidare le macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116 comma 3...".

La patente, secondo il Codice, è necessaria solo se la macchina agricola circola su strada o su un'area ad essa assimilata: diversamente la mancanza del documento non sarebbe punibile.

Si tratta però di un caso del tutto particolare, perché il veicolo dovrebbe muoversi all'interno di un'area chiusa, accessibile solo al conducente; inoltre dovrebbe essere impiegato al di fuori di una situazione lavorativa.

Le macchine agricole sono infatti prevalentemente concepite per un impiego professionale e sono classificate come "attrezzature di lavoro": in tale ambito sono soggette a precisi obblighi, a partire dall'idoneità alla guida, ma non solo.

Per l'impiego di talune attrezzature di lavoro, come i trattori agricoli e forestali, il lavoratore (dipendente o autonomo) deve essere appositamente formato, secondo quanto previsto dall'art. 73 del DLT 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

L'attestato di avvenuta formazione che ne deriva, che non si applica peraltro a tutte le macchine agricole ma solo a quelle definite dall'Accordo, non sostituisce, ma piuttosto integra il titolo abilitativo alla guida (la patente), che deve pertanto essere stata conseguita.

Chi conduce – anche occasionalmente – una macchina agricola deve sempre essere in possesso della patente di guida e, per quelle che vi sono soggette, anche del relativo attestato di formazione (il

così detto “patentino”).

Sul piano assicurativo valgono le norme contenute nel D. Lgs. 07/09/2005, n. 209, che all’art. 122 stabilisce che tutti veicoli a motore devono essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi per circolare “su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”.

In caso di mancato possesso dell’abilitazione da parte del conducente del veicolo, la compagnia assicuratrice, pur essendo tenuta al risarcimento del danno, può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato, salvo diversa pattuizione fra le parti.

Si ricorda infine che in base ad una recente sentenza della Cassazione (n. 21983/2021) la società assicuratrice è tenuta a risarcire i danni derivanti dal movimento di veicoli all’interno delle aree private, non necessariamente assimilabili a quelle ad uso pubblico.

Da tale interpretazione, fondata su motivazioni giuridiche derivanti dal diritto comunitario, discende che l’obbligo assicurativo sussiste anche per le macchine agricole che non circolano su strada, come segnalato con la circolare n. 53 del 05/08/2021.

Cordiali saluti.

Ufficio tecnico CAIAGROMECC

